

## **Circolare n°10 del 21 dicembre 1999**

Oggetto:

**Criteri e modalità per la predisposizione degli elenchi delle regioni e delle province autonome dei prodotti agroalimentari tradizionali – D.M. 8 settembre 1999, n.350.**

---

A seguito delle perplessità e delle richieste di chiarimenti circa le modalità di attuazione del D.M. 8 settembre 1999, n.350 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art.8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173", nel corso di una riunione svoltasi presso questa Amministrazione, sono stati concordati tra i rappresentanti regionali e ministeriali criteri chiari ed uniformi per la predisposizione degli elenchi delle regioni e delle province autonome dei prodotti agroalimentari tradizionali.

Sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali, da inserire negli elenchi regionali e provinciali, i prodotti destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea e nell'allegato I del Regolamento (CEE) n.2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, nonché i prodotti liquorosi, purché ovviamente abbiano i requisiti di cui al 2° comma dell'art.1 del D.M. 350/99. Non vanno invece inseriti negli elenchi in parola i prodotti registrati come D.O.P. o I.G.P.. Qualora un prodotto, successivamente al suo inserimento nell'elenco venga registrato ai sensi del Reg. (CEE) n.2081/92, verrà depennato dall'elenco regionale o provinciale e dall'elenco nazionale.

L'inserimento nell'elenco potrà avvenire su iniziativa delle Regioni e delle Province autonome o su istanza di soggetti pubblici o privati, una volta che l'Ente regionale o provinciale abbia accertato che il prodotto per il quale si chiede l'inserimento nell'elenco possieda i requisiti di cui al 2° comma dell'art.1 del D.M. 350/99.

**Entro il 12 aprile 2000 le Regioni e le Province autonome trasmetteranno al Ministero delle politiche agricole e forestali – Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, l'elenco dei prodotti tradizionali. Per ciascun prodotto tradizionale dovrà essere compilata una scheda identificativa contenente i seguenti elementi:**

1. categoria;

2. nome del prodotto, compresi sinonimi e termini dialettali;
3. territorio interessato alla produzione;
4. descrizione sintetica del prodotto;
5. descrizione delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura;
6. materiali, attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione e il condizionamento;
7. descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;
8. elementi che comprovino che le metodiche siano state praticate in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai 25 anni.

Per i prodotti inseriti nell'elenco, per i quali si richiede la deroga di cui all'art.8, comma 2 del D.Lvo n.173/1998, dovrà essere preparata una lista aggiuntiva e, oltre alla scheda identificativa, una scheda di deroga contenente i seguenti elementi:

1. oggetto della richiesta di deroga e motivazioni della stessa;
2. osservazioni sulla sicurezza alimentare del prodotto ottenuto con metodiche tradizionali (più specificamente vanno individuate in questo punto i rischi ed i possibili pericoli che possono generarsi durante le fasi di lavorazione del prodotto, nonché le procedure operative in grado di assicurare uno stato soddisfacente di igiene e disinfezione dei materiali oggetto di contatto e dei locali nei quali si svolgono le attività produttive, salvaguardandone le caratteristiche di tipicità, salubrità e sicurezza del prodotto);
3. riferimenti normativi;
4. eventuali annotazioni dei Servizi Sanitari Regionali.

**Entro il 12 aprile di ciascun anno le Regioni e le Province autonome invieranno al Ministero gli eventuali aggiornamenti degli elenchi regionali e provinciali.**

Entro il 30 luglio di ciascun anno il Ministero provvederà alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco nazionale dei

prodotti agroalimentari tradizionali.

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonino DI SALVO